



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/17/SR11/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE, RECANTE "DISCIPLINA DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ E DEI
REQUISITI MINIMI PERTINENTI RELATIVI ALL'USO DI PRODOTTI
FERTILIZZANTI E FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI, AI
SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO DEL 2 DICEMBRE 2021"**

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Punto 11) o.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime l'intesa sullo schema di decreto, con **le seguenti richieste e raccomandazioni:**

All'Articolo 7, comma 1

DOPO LE PAROLE "(...) per la presentazione delle domande di"
ELIMINARE "aiuto per il sostegno ed il"
SOSTITUIRE CON "**aiuto e di**"

Inoltre, si rappresenta che la data individuata per la chiusura della presentazione delle domande di aiuto per lo Sviluppo Rurale appare poco percorribile alla luce delle ancora numerose questioni in via di definizione sul PSP relativamente ad aspetti gestionali che influiscono direttamente sulla predisposizione delle domande e sulle scelte delle aziende, e che a questo si aggiunge l'incertezza delle aziende legata alla situazione idrica.

Sembrerebbe, pertanto, più ragionevole e realistico fissare già da subito il 15 giugno come termine ultimo di presentazione delle domande di aiuto, e di valutare che la medesima proroga sia consentita anche per le domande del primo pilastro (ex DM 23/12/2022) tenuto conto dello stato attuale del sistema di raccolta e gestione delle domande di aiuto.

Si richiede altresì di:

- integrare l'oggetto del decreto con un richiamo ai termini di presentazione delle domande;
- All'articolo 2 "Definizioni": introdurre la definizione di domanda di sostegno e di pagamento;
- prevedere un apposito provvedimento per la gestione dei ritardi e delle modifiche delle domande.

La Conferenza esprime le **seguenti raccomandazioni**, oltre alla correzione dei refusi già segnalati:

- CGO7: fermo restando l'obbligo di tenuta del registro dei trattamenti, garantire che non sia previsto, in fase attuativa, l'obbligo di invio e di pubblicità del "quaderno di campagna" delle singole imprese, in quanto contiene anche una serie di informazioni di stretta valenza aziendale;
- BCAA4: armonizzare la previsione di divieto di fertilizzazione e di distribuzione dei prodotti fitosanitari nell'ambito della fascia di rispetto di 5 metri dai corsi d'acqua, la cui applicazione è riferita "a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si realizza una presenza continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati", con quanto al riguardo previsto nell'ultima versione conosciuta del PAN in fase di revisione;
- BCAA3: estendere l'applicazione della deroga che regola la bruciatura delle stoppie a tutti i motivi di salute delle piante prescritti dall'autorità competente e non solo alle emergenze fitosanitarie.

Roma, 2 marzo 2023